

N. R.G. 5278/2021




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5278/2021** promossa da:



ATTORI

contro



CONVENUTI

e contro



giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONCLUSIONI

Per parte attrice, così come rassegnate a mezzo di foglio di precisazione delle conclusioni, depositato telematicamente in data 09/01/2024, per l'udienza all'uopo fissata in pari data:

“Piaccia al Tribunale di Genova e per quanto di Sua competenza al Giudice designato, respinte tutte le contrarie domande, istanze ed eccezioni, previe le pronunce che meglio:

In via istruttoria: *si chiede volersi acquisire audio e video della riunione del 27/01/2021 presso il Comune di Cogoleto che ha curato la diretta streaming della riunione su Facebook; si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti con la seconda memoria per interpello e testi, e non ammessi; si insiste perché venga disposta CTU al fine di accertare l'esatta distanza tra la posizione ove erano seduti i Consiglieri di minoranza e quella ove erano seduti i Consiglieri di maggioranza all'interno della Sala Consigliare del Comune di Cogoleto, così da poter accertare se, stante la distanza tra i banchi della maggioranza e dell'opposizione e la presenza della mascherina sul volto, era possibile percepire il presunto accordo verbale tra gli attori e l'altro consigliere Siri in merito alla volontà di esprimere il voto attraverso il “saluto fascista”, come affermato da controparte.*

Nel merito: *condannare i signori avv. [redacted] e dott.ssa [redacted] solidalmente o come meglio visto ed accertato a corrispondere agli attori la somma di euro 50.000,00 ciascuno o quella somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del procedimento od anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., danni sofferti dagli attori per i motivi esposti e in conseguenza della subita lesione alla reputazione, all'onore e al decoro cagionata agli attori oltre al danno morale ed esistenziale conseguente anch'essi da liquidarsi in via equitativa.*

In ogni caso: *con vittoria delle spese e dei compensi professionali d'avvocato del presente giudizio oltre al rimborso forfetario spese generali ex art. 2.2 del D.M. 55/2014 oltre C.P.A. ed I.V.A. come per Legge.*

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove o comunque mai prima di oggi formulate dalle controparti”.

[redacted] così come rassegnate tramite foglio di precisazioni delle conclusioni depositato telematicamente in data 09/01/2024 per l'udienza all'uopo fissata in pari data:

“Voglia il Tribunale di Genova colendissimo, rejectis adversis e previe le più opportune pronunce, in via principale e nel merito: respingere le domande attoree poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto; condannare gli attori al pagamento delle spese legali, oltre IVA, CPA e spese generali, oltre alla condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. per lite temeraria”.

Per parte convenuta [redacted] rassegnate a mezzo di foglio di precisazioni delle conclusioni depositato in data 09/01/2024, per l'udienza in pari data fissata per l'espletamento dell'incombente:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, respingere le avversarie domande proposte nei confronti dei concludenti, in quanto infondate in fatto e diritto poiché

generiche e/o, comunque, non provate e/o come meglio visto e ritenuto in forza dei motivi tutti di cui in narrativa o emergenti in corso di causa. Condannare in ogni caso gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori e spese forfetarie come per legge, nonché di una cifra da stabilirsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 C.p.c.. Vinte le spese e gli onorari di giudizio”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

1. Allegazioni delle parti

I signori [REDACTED] hanno introdotto il presente giudizio, esponendo che:

- ✓ in qualità di consiglieri di minoranza, presenti alla seduta del Consiglio Comunale del Comune di Cogoleto tenutasi in data 27/01/2021, erano stati chiamati ad esprimere il proprio voto sul bilancio comunale, in modo palese, come da Regolamento vigente, ossia per alzata di mano (artt. 40 e 41);
- ✓ in tale circostanza, erano stati ingiustamente accusati dal Sindaco, avv. [REDACTED] d'aver alzato la mano emulando il saluto fascista presenti anche l'assessore ai Servizi Sociali dott.ssa [REDACTED]
- ✓ questi ultimi, in particolare avevano indirizzato loro commenti, anche tramite dichiarazioni rilasciate a testate giornalistiche e/o riportate sui social network, volti a criticare il presunto gesto, nonostante il Prefetto non avesse comminato loro alcuna sanzione;
- ✓ gli attori erano stati poi oggetto di accuse, minacce, offese ed intimidazioni da parte di terzi, a cagione della falsa accusa.

Deducevano, quindi, che per effetto della falsa incolpazione era stata lesa la propria reputazione e il proprio onore e che da ciò era derivato loro un danno non patrimoniale ex art. 2059 C.C., del quale chiedevano il risarcimento nella misura di € 50.000,00 ciascuno, oltre interessi dalla domanda, o nella misura da determinarsi, anche in via equitativa ex art. 1226 C.C..

Chiedevano, inoltre, il risarcimento del danno morale ed esistenziale, in quanto il turbamento conseguente alle inveritiere accuse di apologia del fascismo era stato accresciuto dalle minacce e dagli insulti che, in un piccolo Comune come Cogoleto, avevano reso difficile la vita quotidiana ed avevano offuscato l'onorabilità degli attori di fronte ai loro concittadini e di fronte ai loro elettori.

I signori M [REDACTED] sono costituiti contestando integralmente quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

A tale proposito precisavano che:

- ✓ durante la seduta del Consiglio Comunale di Cogoleto in data 27/01/2021, al momento della votazione su una delibera all'ordine del giorno, il consigliere [REDACTED], rivolgendosi all'assemblea, diceva: “Vorrei ricordare che l'alzata di mano non è quello che stanno facendo, un minimo di rispetto per questa assemblea”;
- ✓ seguiva uno scambio verbale tra i consiglieri di minoranza [REDACTED] il quale, all'esito, si rivolgeva alla consigliera [REDACTED] in questi

termini: “Te lo ha anche detto facciamo il saluto fascista, non sono stupido, eh” riferendosi ad uno scambio verbale tra i signori [REDACTED]

- ✓ in tale circostanza, il Sindaco, avv. [REDACTED] rimetteva ordine in aula e, pur dichiarando di non aver visto l'accaduto, invitava i consiglieri a mantenere un contegno consono. Tuttavia, emergeva che, nel frattempo, molti cittadini avessero segnalato il gesto di cui trattasi, in quanto collegati in diretta streaming, di talché il Sindaco, ribadita l'intollerabilità di tale comportamento, invitava gli odierni attori a chiedere pubblicamente scusa, nonostante il consigliere [REDACTED] sostenesse che lui era solito votare tenendo il braccio teso in avanti;
- ✓ nelle more, perveniva al Sindaco un'immagine – che egli rammostrava – che immortalava il consigliere [REDACTED] mentre faceva il saluto fascista. Interveneva, quindi, il consigliere [REDACTED] che riferiva d'aver sentito il [REDACTED] mettersi d'accordo con gli altri consiglieri del suo gruppo consiliare per fare il saluto fascista;
- ✓ anche un addetto alle riprese sig. [REDACTED], riferiva di aver sentito il dialogo tra i consiglieri comunali [REDACTED], salvo per quest'ultima riportare l'accaduto al rango di una “ragazzata” e per il primo riferire d'aver pronunciato la frase con tono interrogativo.

Fatte queste precisazioni e contestata la falsità e l'infondatezza delle affermazioni attoree, i convenuti hanno stigmatizzato la condotta degli attori, autori del grave gesto compiuto, hanno contestato la quantificazione e l'esistenza stessa del danno asseritamente patito, hanno insistito per il rigetto delle avverse pretese, con condanna degli attori *ex art. 96 C.p.c.*, ferma la vittoria delle spese di lite.

Si sono costituiti altresì, il **Sindaco avv.** [REDACTED], i quali hanno contestato quanto *ex adverso* dedotto e, riportata la propria versione dei fatti, precisavano che:

- ✓ l'avv. [REDACTED] non aveva visto direttamente il gesto ma questo era, invece, stato visto dagli altri presenti – che chiedevano d'interrompere la seduta – e da tutte le persone collegate alla diretta streaming della riunione, le quali inviavano messaggi afferenti la gravità dello stesso;
- ✓ l'avv. [REDACTED] aveva assistito direttamente all'accesso scambio verbale tra i consiglieri di maggioranza ed opposizione avente proprio ad oggetto il gesto compiuto ed apprendeva in quel contesto che anche uno degli addetti alle riprese aveva sentito lo scambio d'intenti tra i consiglieri di minoranza, i quali erano stati richiamati a mantenere un comportamento consono e a presentare pubblicamente le proprie scuse;
- ✓ il Sindaco, in data 01/02/2021, aveva quindi redatto denuncia querela nei confronti degli autori del gesto in cui venivano ripercorsi i fatti, a seguito della quale era aperto il procedimento presso il Tribunale di Genova, iscritto al n. [REDACTED] R.G.P.M. per la violazione degli artt. 2 L. 205/1993 e 110 C.P.;
- ✓ la fotografia prodotta sub doc. 1) non poteva essere oggetto d'interpretazioni, atteso che mostrava chiaramente i soggetti che avevano eseguito il gesto di cui trattasi e la stessa posizione del braccio non dava adito a dubbi.

Sulla scorta di tali premesse, respingendo in toto la tesi attorea per cui il gesto “sarebbe stato mal interpretato”, hanno chiesto il rigetto della domanda e contestato in ogni caso l'esistenza e la quantificazione del preteso danno.

2. Nel merito

Gli attori pongono a fondamento della propria richiesta risarcitoria il fatto d'esser stati, a loro dire, ingiustamente accusati dai convenuti di aver espresso il loro voto con una "alzata di mano" che richiamava il saluto fascista, durante la seduta del Consiglio Comunale di Cogoleto in data 27 gennaio 2021, giornata della memoria, da ciò derivando loro, oltre che un danno all'immagine e all'onore, un ulteriore danno morale per le accuse, minacce ed insulti ricevuti da terzi a cagione della falsa incolpazione.

Gli attori attribuiscono la responsabilità dell'accaduto al Sindaco presente in aula (avv. Paolo [redacted] ai consiglieri di maggioranza [redacted], nonché all'assessore ai Servizi Sociali dott.ssa [redacted] tutti presenti.

Fermo restando che dall'atto di citazione non si evince quale sarebbe la condotta specificamente attribuita a quest'ultima, gli attori si dolgono tanto della condotta tenuta in aula dai convenuti ai loro danni (perché redarguiti ingiustamente) quanto delle iniziative assunte per un gesto mal interpretato (che avrebbero montato un'onda violenta, innescata dai social media, nei loro confronti).

Appare evidente che in tanto l'attribuzione del fatto può dirsi fonte di pregiudizio per l'immagine, la reputazione, l'onore degli attori, in quanto quello stesso fatto sia stato loro falsamente attribuito (la dichiarazione di fatto può essere solo "verificata" attraverso prove che sorreggano o meno la loro veridicità); o qualora, se la circostanza di fatto è vera, essa sia stata rappresentata o commentata, ove di pubblico interesse come nel caso di specie, con toni e modalità che trascendano il libero esercizio del diritto di critica (rispetto ai giudizi di valore espressi).

Si veda per la differenza tra dichiarazione di fatto e giudizio di valore CEDU, 11.1.2022 ric. 78873/13.

A tal proposito si osserva che:

- a) in atti, in quanto allegata tanto dagli attori quanto dai convenuti, è presente l'immagine, ricavata dal web in ragione della diretta streaming della seduta del Consiglio Comunale di Cogoleto in data 27/01/2021, che mostra il criticato gesto, immagine che non lascia spazio a dubbi interpretativi;
- b) gli attori sono infatti ritratti con il braccio destro alzato, steso in avanti, le dita della mano unite e il palmo rivolto verso il basso;
- c) il **saluto romano (fonte wikipedia)** *"anche e più correttamente noto come **saluto fascista** perché in realtà mai in uso ai tempi dell'antica Roma, è un gesto in cui il braccio destro è completamente esteso in avanti e alzato di circa 135 gradi rispetto all'asse verticale del corpo con il palmo della mano rivolto verso il basso e le dita unite. In alcune versioni, il braccio è sollevato ad angolo verso l'alto; in altri, è tenuto parallelo al suolo. Il primo è un tipo di saluto noto soprattutto per esser stato utilizzato dal fascismo italiano e successivamente da vari movimenti che lo imitarono"*;
- d) tale gesto è stato visto e "recepito" da una pluralità di persone, collegate sul web alla diretta streaming di cui sopra, che lo hanno esattamente percepito come emulante il saluto fascista (cfr. docc. 7, 7 bis, 7 ter, 8 fascicolo parte [redacted]).

La condotta di chi, tra i convenuti, ha dunque affermato che durante la seduta del Consiglio comunale, tenutasi il giorno della memoria, si è proceduto alla votazione tramite una gestualità che ricalcava il saluto romano non può essere tacciata di falsità.

A ciò si aggiunga che all'esito dell'espletamento della prova testimoniale, è emerso quanto segue.

Il teste attoreo [redacted] anch'egli consigliere comunale a Cogoleto e, in quanto tale, presente *in loco* al momento del fatto, ha dichiarato sul capitolo 7) di parte convenuta [redacted] *“vero che, finito il Consiglio Comunale, il [redacted] si recava verso la postazione degli addetti alle riprese e, parlando con uno di essi, [redacted] quest'ultimo riferiva di aver sentito il dialogo tra i Consiglieri Comunali [redacted] chiedeva agli altri del Gruppo Consiliare di fare il <saluto romano>”*; risposta: *“Non so se il sindaco [redacted] dopo la fine del consiglio Comunale si sia o meno avvicinato al tecnico delle riprese [redacted] quanto non ho prestato attenzione a tale aspetto atteso che mi stavo apprestando ad andare via. In ogni caso il [redacted] si era già procurato un fotogramma dal quale, a suo dire, la minoranza faceva il saluto romano”* ed ancora sul capitolo 8) *“vero che, al termine del Consiglio Comunale, la Consigliera Comunale [redacted] proferiva la seguente frase <è stata una ragazzata>”*; risposta: *“Il consigliere comunale [redacted] parlando con me, durante il Consiglio, si è espressa nei termini “è stata solo una ragazzata” con riferimento al primo intervento di [redacted] che aveva accusato la minoranza di avere fatto il saluto romano, quindi, la frase della [redacted] era una critica a [redacted], non so se sia espressa in quei termini dopo la fine del consiglio, in quanto sono andato via quasi subito”*.

Il teste comune alle parti convenute, sig. [redacted], ha confermato le circostanze dedotte e, con particolare riferimento al sopra riportato capitolo 8), ha riferito: *“confermo la circostanza: terminata la seduta ho confermato al sindaco quanto avevo sentito atteso che il tutto era avvenuto a circa 2 metri di distanza da me”* ed ancora, sul capitolo 10) di parte [redacted] *“Vero che, nel corso della seduta del consiglio, all'atto della prima delle tre votazioni nel quale gli attori hanno compiuto il gesto condannato, il [redacted] diceva alla Sig.ra [redacted] facciamo il saluto romano”*, ha indicato: *“confermo di aver sentito [redacted] dire alla [redacted] di fare il saluto romano”*.

La teste comune ai convenuti, signora [redacted] segretaria comunale, ha ulteriormente precisato: *“non ho personalmente visto il saluto romano in quanto ero intenta a verbalizzare, terminata la seduta, atteso che nel mentre si era creata una situazione di confusione per le modalità di voto (preciso che il sistema elettronico non funzionava e le votazioni erano avvenute per alzata di mano), il sindaco si era avvicinato al banco delle riprese per chiedere delucidazioni [redacted] il quale riferiva quanto visto, ossia che i consiglieri di minoranza si erano accordati per fare il saluto romano. Prima, durante la votazione mentre io e il sindaco eravamo intenti a verbalizzare, [redacted] ci aveva mandato un messaggio per segnalare che era stato fatto il saluto romano. A.D.R. giudice: ho sentito il colloquio tra il sindaco e [redacted] mentre stavo passando davanti a loro per andarmene. Aggiungo che, mentre ero in uscita dalla timbratrice, sono giunti [redacted] e la [redacted] e quest'ultima, rivolgendosi al primo, ha minimizzato l'accaduto qualificandolo come una ragazzata. A.D.R. giudice: dal punto di vista letterale la [redacted] si è limitata di dire “in fondo è stata una ragazzata” senza alcun riferimento specifico, io ho, però, avuto la netta sensazione che il suo fosse un tentativo di giustificarsi ai miei occhi in ragione del mio ruolo istituzionale”*

L'ultimo teste escusso, comune ai convenuti, sig. [redacted], ha dichiarato, infine: *“non ho assistito al saluto romano in quanto ero seduto in una postazione dalla quale potevo vedere solo i consiglieri di maggioranza, inoltre in quel momento stavo esaminando un documento a seguito della richiesta di chiarimenti da parte di [redacted]. È stato [redacted] a dirmi cosa era accaduto. Al termine della seduta ho visto il Sindaco dirigersi verso [redacted] ma non ho sentito i loro discorsi. Non ho sentito la [redacted] pronunciare la frase <è stata una ragazzata>, mi è stata riferita da [redacted] e dalla segretaria comunale, in due momenti diversi”*.

Appurato, quindi, l'effettivo verificarsi della circostanza (che, invece, parte attrice ha negato), le scaturite critiche nei confronti degli attori (e le intraprese iniziative anche a mezzo denuncia-querela) hanno semplicemente integrato la giusta e legittima reazione ad una condotta censurabile politicamente, socialmente ed eticamente, sempre mantenuta nei limiti di un linguaggio consono e con la veemenza che è lecito attendersi a cagione della delicatezza del tema trattato e dunque ampiamente scriminata ex artt. 51 c.p. e 21 Cost. (cfr. ex pluribus Cassazione civile n. 11767/22; Cassazione civile n. 38215/21; Cassazione civile n. 2357/18).

Non interessa, peraltro, in questa sede, appurare se sussistano o meno i presupposti per l'integrazione della fattispecie penale di cui all'art. 2 d.l. 26 aprile 1993 n. 122 convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993 n. 205 o di quella prevista dall'art. 5 della legge 30 giugno 1952 n. 645 (che presuppongono che il fatto criticato avvenga e sia espressione di una concreta volontà di ricostituzione del partito fascista) in quanto, anche fuori da questi rigidi presupposti, il saluto romano, che rientra nella gestualità tipica del fascismo, qualora avvenga in pubblico, resta censurabile sul piano politico e morale.

Gli attori non possono quindi dolersi delle conseguenze, in termini di risonanza mediatica, di una condotta giustamente criticata di cui devono assumersi ogni responsabilità, in quanto posta in essere con coscienza e consapevolezza.

La domanda deve essere quindi rigettata.

Non si ritiene infine che sussistano i presupposti per una condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite sostenute dai convenuti devono essere poste a carico degli attori secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, importi medi per ciascuna fase).

In particolare:

in favore dei convenuti ██████████ va liquidato l'importo di euro 14.103,00 senza l'aumento del 30% in quanto la difesa delle due parti non ha richiesto attività difensiva aggiuntiva; oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa;

in favore dei convenuti in favore dei convenuti ██████████ va liquidato l'importo di euro 14.103,00 senza l'aumento del 30% in quanto la difesa delle due parti non ha richiesto attività difensiva aggiuntiva; oltre € 19,65 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa,

rigetta le domande proposte da parte attrice;

condanna altresì gli attori in solido a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che così si liquidano:

in favore dei convenuti [REDACTED], euro 14.103,00 per compenso professionale; oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa;

in favore dei convenuti in favore dei convenuti [REDACTED] euro 14.103,00 per compenso professionale; oltre € 19,65 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa.

Genova, 15/04/2024

Il Giudice
dott. Stefania Polichetti